



## L'entrata in vigore della legge 8 settembre 2023 n.122, un nuovo intervento normativo per velocizzare il "codice rosso" al fine di contrastare più efficacemente la recrudescenza dei femminicidi e della violenza di genere

**L** legislatore per contrastare più efficacemente la recrudescenza degli episodi di violenza di genere ed soprattutto dei femminicidi, che hanno raggiunto nell'anno in corso<sup>1</sup> il triste primato di ben n. 81 vittime (di cui 66 donne uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 41 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner), ha approvato la legge 8 settembre 2023, n. 122<sup>2</sup> che introduce importanti modifiche in materia di "codice rosso", allo scopo di velocizzarne le indagini, rendendo più stringenti i tempi di operatività delle misure di contrasto contenute nel "codice rosso". Tale obiettivo, secondo il legislatore, deve essere conseguito assicurando maggiore tempestività ed effettività all'intervento del PM a tutela delle vittime della violenza domestica e di genere, per l'attuazione delle procedure operative previste di "codice rosso"<sup>3</sup>, introducendo degli importanti poteri di vigilanza dei Procuratori della Repubblica e dei Procuratori Generali presso le Corti d'Appello. Il provvedimento normativo, infatti, deputando a Procuratori della Repubblica e dei Procuratori Generali una importante attività di controllo sul rispetto del termine entro cui devono essere assunte informazioni, dalle vittime di violenza domestica e di genere, da parte dei Pubblici ministeri che hanno ricevuto le notizie di reato, può effettivamente ottimizzare i tempi operativi dell'attività di contrasto. Di fatto, la normativa, dettata dalla volontà di porre rimedio ad eventuali stasi nei procedimenti relativi a reati da codice rosso, istituisce un nuovo dovere di vigilanza dei Procuratori

della Repubblica e dei Procuratori Generali sul rispetto del termine dei tre giorni per l'assunzione delle informazioni da parte delle vittime di tali reati, dando loro la possibilità di revocare l'assegnazione del procedimento al singolo magistrato in caso di mancato rispetto di tale termine. La riforma incidendo, in particolare, sia sui poteri dei Procuratori della Repubblica, intesi come capi degli uffici giudiziari, sia su quelli dei Procuratori Generali presso le Corti d'Appello, di fatto, istituisce un meccanismo di "monitoraggio verticistico" sull'attuazione degli obblighi legislativi in relazione ai reati da c.d. codice rosso<sup>4</sup>.

Tale azione di controllo interviene, su uno degli aspetti caratterizzanti la procedura da seguire nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere stabilita dalla L. n. 69/2019, ossia l'obbligo per il PM di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato. Pertanto qualora il singolo magistrato designato per le indagini preliminari non abbia rispettato il suddetto termine, il Procuratore della Repubblica può revocargli l'assegnazione del procedimento e provvedere ad assumere, senza ritardo, le informazioni che sono state omesse, direttamente o mediante assegnazione del procedimento ad un altro magistrato dell'ufficio (salvo che ricorrano le imprescindibili esigenze di tutela dei minori o di riservatezza delle indagini richiamate dall'art. 362, comma 1-ter, c.p.p.). La norma prevede, inoltre, che i Procuratori Generali presso le Corti d'Appello, nell'ambito del loro generale potere di vigilanza, acquisiscano con cadenza trimestrale dalle Procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro cui devono essere assunte tali informazioni e che gli stessi inviino al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione una relazione almeno semestrale sulla situazione<sup>5</sup>. La speranza delle istituzioni, degli enti e delle associazioni che operano a vario titolo a tutela delle donne, inquadrati nella rete antiviolenza, è senza dubbio che il provvedimento possa ottimizzare l'azione di prevenzione di contrasto alla preoccupante crescita del fenomeno della violenza di genere, anche per quanto attiene ai delitti commessi in ambito familiare/affettivo che fanno registrare un preoccupante aumento nell'andamento generale degli eventi, che passano da 96 a 103 (+7%)<sup>6</sup>.

Occorre comunque precisare che sul piano della concreta tutela delle vittime del reato, in primo luogo, la norma facoltizza e non obbliga il Procuratore della Repubblica a revocare l'assegnazione del procedimento al singolo magistrato, senza peraltro specificare se e quali condizioni ulteriori debbano ricorrere, oltre al mancato rispetto del termine dei tre giorni, per procedere in tal senso. Peraltro, in caso di revoca dell'assegnazione, la norma non istituisce tempi certi entro cui procedere all'assunzione delle informazioni da parte della persona offesa, giacché, a differenza di quanto previsto per l'originario titolare del procedimento, che è tenuto a rispettare scadenze temporali stringenti, il Procuratore della Repubblica o – molto più verosimilmente – altro magistrato dell'ufficio a cui il procedimento verrà riassegnato dovranno provvedere ad assumere tali informazioni «senza ritardo» una dizione di certo molto più elastica<sup>7</sup>.

Per centrare l'obiettivo dell'intervento normativo dovrebbe essere predisposto in ogni Procura un adeguato sistema che assicuri il flusso informativo sui dati relativi all'assunzione delle informazioni dalle persone offese nel termine di tre giorni dall'iscrizione delle notizie di reato, non esistendo attualmente un meccanismo standardizzato di monitoraggio in tal senso che assicuri una spedita funzionalità di tali di indagini<sup>8</sup>. Peraltro, nella pratica sono molto rari i casi in cui il PM provvede personalmente ad assumere le informazioni dalle varie vittime di reato, mentre solitamente tale adempimento viene delegato alla polizia giudiziaria, tanto che pare non facile garantire il monitoraggio di tutti i fascicoli per i quali la p.g. non ha ancora assunto (o trasmesso) le informazioni dovute entro la scadenza dei tre giorni<sup>9</sup>, per poi relazionare al Procuratore. Aldilà della effettiva funzionalità in concreto dell'intervento normativo sotto il profilo dell'organizzazione degli uffici giudiziari, per assicurare una maggiore tempestività dei provvedimenti cautelari a difesa della vittima a seguito dell'attivazione della procedura di codice rosso, sarebbe decisivo investire massicciamente sulle risorse umane, sia degli uffici giudiziari che delle forze di polizia, potenziando gli organici e le strutture deputate alla trattazione dei "codici rossi". Un adeguato rafforzamento delle strutture operative, infatti, potrebbe implementare l'effettiva tutela alle vittime, consentendo di velocizzarne le tempistiche ed aumentarne le capacità di risposta, in

modo da far fronte a quella che rappresenta anche un'autentica emergenza per qualsiasi Procura della Repubblica e per le forze dell'ordine di qualunque realtà territoriale.

In tale ambito è, inoltre, indispensabile ottimizzare le sinergie della rete antiviolenza e dei protocolli operativi predisposti sia a livello nazionale che locale, che vedono come protagonisti non solo le forze di polizia, e gli uffici giudiziari e gli enti che cooperano nel settore, ma soprattutto sulla costante attività di quei centri specifici, che si occupano della prevenzione e dell'assistenza dei casi di abuso e di violenza di genere, unitamente ad accurate campagne di sensibilizzazione e di informazione, per meglio tutelare le donne e i minori. Appare, inoltre, indubbio che solo operatori ben formati sulle procedure da adottare nei casi di violenza di genere, permettono di raccogliere le prime dichiarazioni delle vittime, facendole superare, con atteggiamento di umanità ed empatia, quella naturale chiusura psicologica tipica della prima fase di vittimizzazione. Solo degli operatori ben addestrati ed informati sulla violenza di genere saranno adeguatamente preparati a gestire tali tipi di situazioni e di conseguenza potranno disimpegnarsi nelle delicate fasi delle attività di gestione delle vittime, istaurando l'indispensabile contatto di fiducia con la vittima, facendo emergere quanto effettivamente accaduto<sup>10</sup>. Il fenomeno del maltrattamento e della violenza, costituisce, sempre di più, un'emergenza che impone di approcciarsi con un modello di intervento, partecipato e condiviso da tutti gli attori territoriali per perseguire i seguenti obiettivi specifici: sviluppare, professionalità per l'assistenza alle vittime di violenza, la tutela legale e l'attivazione immediata delle risorse complementari per la presa in carico globale delle vittime. Per realizzare questi obiettivi è indispensabile rafforzare il sistema locale, di protezione delle vittime, basato su una rete di collaborazione territoriale organizzata e qualificata per l'assistenza medica, psico-sociale e legale, composta dalle istituzioni locali, dalle forze dell'ordine, dai centri anti-violenza, ai servizi socio-assistenziali, all'azione delle associazioni di volontariato, per massima tutela delle donne e dei minori, puntando soprattutto sulla formazione del personale. ■

***\*Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri***

1 - Relativamente al periodo 1 gennaio – 17 settembre 2023, in cui sono stati registrati complessivamente nel nostro paese 236 omicidi, Analizzando gli omicidi del periodo sopra indicato rispetto a quello analogo dello scorso anno, è scritto nel report il Ministero dell'Interno, si registra un incremento del numero degli eventi, che da 221 arrivano a 236 (+7%), mentre diminuisce il numero delle vittime di genere femminile, che da 81 diventano 80 (-1%).

2 - Pubblicata nella G.U. n. 216 del 15 settembre 2023

3 - La nuova legge che si compone di un unico articolo, modifica non già il codice di procedura penale bensì il D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, ossia il testo normativo che detta le «Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero»

4 - Anche se non sono mancate le critiche da parte alcuni magistrati, per i quali nonostante la riforma sia all'insegna della tutela delle vittime di violenza, presenta più criticità che aspetti positivi, dato che rischia di essere inefficace se non, addirittura, di tradursi in un inutile aggravio di attività per gli uffici giudiziari, che potrebbe a rallentare anziché a velocizzare le attività di indagine. Tali norme rischiano in realtà, da un lato, di rivelarsi sostanzialmente inefficaci per la tutela delle stesse persone offese, e, dall'altro, di imporre una serie di adempimenti defatigatori che non faranno altro che rallentare, appesantire ed ingolfare l'attività dei singoli uffici giudiziari anziché velocizzarla, snellirla e renderla maggiormente effettiva ed efficace.

5 - Secondo alcuni l'obbligo, da parte dei singoli Procuratori Generali, di acquisire, con cadenza trimestrale, i dati sul rispetto del termine dei tre giorni da parte delle Procure della Repubblica del distretto, dovrebbe essere meglio organizzato con particolari sistemi software capaci di convogliare a dati – a monte – con possibilità in tempo reale di disporre di dati aggregati.

6 - Il Ministero dell'Interno registra ancora un preoccupante trend del fenomeno del numero delle vittime di violenza di genere femminile, rispetto allo stesso periodo del 2022, anche il numero degli omicidi commessi dal partner o ex partner, che da 46 diventano 45 (-2%), e quello delle relative vittime donne, le quali da 43 passano a 41 (-5%).

7 - Alcuni commentatori ritengono che la norma avrebbe dovuto stabilire l'obbligo e non la mera facoltà per il capo dell'ufficio di procedere in tal senso, e che la mancata tipizzazione delle cause che possono portare a un simile esito e alla mancata previsione di scadenze temporali precise per provvedere agli adempimenti omessi una volta revocata l'assegnazione, possono rappresentare elementi di forte incertezza sul piano sulla effettività della tutela delle vittime dei reati.

8 - In realtà, nella sua originaria formulazione, il disegno di legge era diretto a modificare l'art. 372 c.p.p., relativo al potere di avocazione delle indagini preliminari da parte del Procuratore Generale, introducendo un'ulteriore ipotesi di avocazione per il caso in cui il PM non avesse assunto le informazioni dovute dalla persona offesa entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato. E, in tal caso, sarebbe stata la segreteria di ciascun PM a dover trasmettere, ogni settimana, al Procuratore Generale i dati relativi ai procedimenti nei quali non fossero state assunte le informazioni nei termini previsti, nell'ambito degli elenchi previsti dall' art. 127 disp. att. c.p.p. Ma l'evidente farraginosità del sistema ideato e la sua impossibilità di realizzazione pratica hanno portato il legislatore a modificare tale impostazione, prevedendo quindi che anziché il Procuratore Generale siano i singoli Procuratori della Repubblica ad intervenire sui propri Sostituti in caso di mancato rispetto del termine dei tre giorni, revocando loro le assegnazioni e disponendo la riassegnazione dei procedimenti ad altri magistrati dell'ufficio.

9 - Peraltro i motivi di un eventuale ritardo possono essere vari: dalla irreperibilità o sottrazione al contatto con la p.g. della stessa p.o., all'obiettiva impossibilità per la p.g. di provvedere nei termini di legge per mancanza o scarsità di risorse e di personale, al sovraccarico di lavoro, ai problemi organizzativi interni degli uffici.

10 - Questo genere di situazioni può essere di regola prodromico ad una, anche informale denuncia, della violenza subita, in modo da permettere la protezione in concreto della persona e spesso l'interruzione del cosiddetto "ciclo della violenza" solo se il personale è stato ben formato ed orientato a fornire un simile apporto ai pazienti in tema di violenza di genere.